

\

ASSOCIAZIONE PRO LOCO “PAPASIDERO VALLE DEL LAO”

STATUTO

Art. 1 - Costituzione - Denominazione e Sede

1. L'Associazione PRO LOCO di :PAPASIDERO (CS) con sede in piazza Umberto I° nr.2, costituita con Atto privato in data 09 maggio 2010, registrato all'ufficio territoriale, agenzia dell'entrate di PAOLA, sede di Belvedere M.mo il 25 maggio 2010 al nr.500 ser.3 di repertorio.

2. All'atto dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Cosenza, la denominata “Associazione pro loco Papasidero Valle del Lao” troverà riconoscimento, sostegno e tutela da parte dell'Ente Provincia a norma di legge.

3. La Pro Loco, quale Associazione di promozione sociale, può richiedere l'iscrizione ai Registri Nazionale, Regionale e Provinciale dell'associazionismo previsti dall'Articolo 7 della Legge 383/2000.

4. La Pro Loco, attraverso i suoi organi periferici e nel rispetto dello Statuto e delle normative può aderire all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia).

Art. 2 - Finalità

1) La “Pro Loco Papasidero Valle del Lao”, è un'Associazione di volontariato di natura privatistica, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro, con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale e turistica.

2) Svolge la sua attività nell'ambito del territorio del Comune di Papasidero per una durata illimitata ma può operare anche al di fuori del proprio Comune stipulando accordi, convenzioni, partenariati, con altre Associazioni, Enti, Comuni e Province in località in cui non esista altra associazione Pro Loco.

\

3) La Pro Loco, che si impegna a diventare parte attiva dell'eventuale sistema turistico locale operante nel proprio territorio, ha per scopo il prevalente soddisfacimento degli interessi turistici, culturali e sociali della collettività locale da realizzare in armonia con l'attività svolta dai vari organismi che operano a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

4) La Pro Loco si propone in particolare di realizzare iniziative:

a) rivolte alla tutela ed alla valorizzazione dell'identità del luogo e del suo patrimonio storico, culturale, folklorico e linguistico;

b) rivolte a favorire la fruizione, anche destagionalizzata, turistica, culturale e ambientale della località;

c) volte a stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera della località;

d) idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo, riunendo e coinvolgendo tutti coloro che ne hanno interesse;

e) ricreative, attività di spettacolo o di socialità civica, manifestazioni di carattere culturale e sociale, convegni e momenti di aggregazione rivolte ad attrarre movimento turistico o in grado di migliorare le condizioni generali di soggiorno e della qualità della vita della località;

f) mirate all'aggregazione ed alla socializzazione di giovani ed anziani anche con la costituzione e la gestione, ai sensi dell'Articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sul Reddito e, con delibera dell'Assemblea dei Soci di un circolo riservato ai propri associati, nel quale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia rivolta esclusivamente ai Soci iscritti.

5) Si propone inoltre di:

a) realizzare attività di assistenza ed informazione turistica, in forma diretta o virtuale

\

utilizzando tutti i mezzi attivabili anche istituendo e/o gestendo, previa autorizzazione del

Settore Turismo dell'Amministrazione Provinciale, l'Ufficio IAT;

b) realizzare manifestazioni ed iniziative, anche d'intesa ed in collaborazione con le Pro

Loco facenti parte dello stesso sistema turistico, che possano esercitare un effettivo

richiamo turistico;

c) istituire e/o gestire, ovvero proporre l'istituzione e lo svolgimento, previo accreditamento

alla Provincia di Cosenza o alla Regione Calabria, di Corsi professionali stage e qualunque

altra attività formativa, inerenti l'attività museale, l'attività artigianale e quella turistica e/o

comunque attinenti al turismo, all'accoglienza, alla solidarietà e all'ambiente finalizzati sia ai

soci, sia agli operatori del settore, utili a migliorare la qualità dell'offerta turistica;

d) istituire e/o gestire Strutture a carattere museale, Pinacoteche, Biblioteche ed altre

raccolte Documentali;

e) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi

pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e

proponendo, se del caso, le opportune modifiche;

f) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della

popolazione della località: proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione,

realizzazione e conduzione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo

svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità

locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione,

organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero

per favorire la conoscenza del territorio, anche ricollegando i valori del territorio

e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero;

g) favorire e realizzare gemellaggi con altre località nazionali ed estere;

\

h) partecipare a bandi di progettazione nazionale ed europei inerenti le finalità istituzionali della Pro Loco;

i) costituire, unitamente altre Pro Loco e/o Associazioni che abbiano lo stesso fine sociale, Consorzi o Società Consortili a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale, nonché assumere partecipazioni in altre Società o Enti con finalità affini;

Art. 3 - Soci

1) I soci della Pro Loco di Papisidero si distinguono in:

a) Ordinari: Coloro i quali versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea;

b) Sostenitori: Coloro i quali ,oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

c) Benemeriti: Coloro che hanno acquisito meriti particolari a favore della Pro Loco.

d) Onorari: Persone, Enti, Associazioni o Istituzioni che hanno arrecato particolari benefici morali o materiali alla Pro Loco o alla collettività, che si siano distinti per particolari meriti nel campo in cui operano, che abbiano contribuito in iniziative legate alla promozione turistica, sociale o culturale e che con la loro nomina contribuiscono ad accrescere il prestigio della Pro Loco.

e) Simpatizzanti (Amici della Pro Loco): Coloro i quali, pur non essendo ne domiciliati o residenti nel comune nel quale ha sede la Pro Loco, contribuiscono al mantenimento della stessa versando una quota annua almeno pari a quella dei soci ordinari.

2) L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

3) L'iscrizione alla Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante l'invio di domanda scritta rivolta al Consiglio di Amministrazione, che si dovrà determinare nella prima riunione utile. Tale domanda vale come accettazione integrale dei contenuti del presente

\

Statuto e dei Regolamenti sociali. In mancanza di pronuncia la domanda si intende accolta.

4) Ad esclusione dei nuovi ammessi, che versano l'importo stabilito per la quota sociale non rimborsabile, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, tutti i Soci devono effettuare il versamento entro la data annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

5) La quota sociale, essendo destinata a finanziare l'attività dell'Associazione e non avendo, pertanto, alcuna finalità speculativa, non è trasmissibile a terzi e non è produttiva di alcun interesse o rivalutabilità monetaria.

6) Tutti i Soci, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di:

a) voto per eleggere gli organi sociali, purché soci al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo delle cariche sociali;

b) essere eletti alle cariche sociali, purché soci al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo delle cariche sociali;

c) voto per l'approvazione e le modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti;

d) ricevere la tessera sociale;

e) frequentare i locali di proprietà e/o in uso dell'Associazione;

f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

g) ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di Socio di Pro Loco, in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco stessa.

7) I Soci hanno il dovere di:

a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;

b) versare la quota sociale annuale;

c) contribuire, in base alle proprie attitudini e capacità, alle iniziative della Pro Loco in spirito di puro volontariato;

\

d) non operare in danno della Pro Loco, dell'immagine dello stesso organismo e della propria località.

8) La qualità di Socio si perde:

a) per dimissioni, con decorrenza immediata, dal giorno stesso della regolare acquisizione delle stesse, in forma scritta, da parte del Consiglio di Amministrazione;

b) per radiazione, su proposta del C. d .A. ratificata dall'Assemblea dei Soci ;

c) per decesso.

d) automaticamente, per morosità riguardante il pagamento della quota sociale o di qualsiasi altra somma dovuta alla Pro Loco qualora, a seguito di specifica messa in mora da parte del Consiglio di Amministrazione, entro i termini stabiliti dallo stesso, non sia stato effettuato il versamento richiesto.

Art. 4 - Organi dell'Associazione

1) Organi della Pro-Loce Papisidero valle del lao sono:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Presidente;

c) Il Consiglio di Amministrazione;

d) Il Collegio Sindacale;

2) Tutte le cariche elettive all'interno dell'Associazione sono gratuite, hanno una durata massima di quattro anni e sono rinnovabili;

3) Le cariche elettive degli Organi dell'Associazione Pro Loco sono incompatibili con quelle politiche;

4) Tutti i predetti Organi sono eletti dall'Assemblea.

Art. 5 - Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale

\

come previsto nel precedente articolo 3.

2) Ciascun socio dispone di un solo voto non essendo ammessa delega. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci, pertanto, le decisioni adottate in tale ambito, in conformità alla legge ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti i consociati.

3) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per determinazione propria, o a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto.

4) La convocazione, deve essere fatta, mediante avviso inviato al domicilio dei soci, 10 giorni prima dell'adunanza, con consegna a mano, recapito postale ordinario o fax con acquisizione del rapporto di regolarità, o posta elettronica, e viene fatta altresì con manifesto affisso all'esterno della sede della Pro Loco o all'Albo Pretorio del Comune di appartenenza e dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima convocazione ed in seconda convocazione. Quest'ultima dovrà effettuarsi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima;

5) L'avviso dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima della convocazione anche all'Assessorato al Turismo della Provincia di Cosenza;

6) L'Assemblea ha il potere, per conseguire gli scopi sociali, in particolare di:

a) eleggere il Presidente, i componenti del C.diA., i componenti del Collegio Sindacale;

b) approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo;

c) approvare entro il 28 Febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione illustrante l'attività svolta nell'anno precedente;

d) deliberare su eventuali modifiche al presente Statuto, che dovrà comunque essere conforme al Regolamento Provinciale;

\

e) deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione sociale ed iscritti all'ordine del giorno.

7) L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

8) L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché per l'elezione degli organi sociali.

9) L'assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il versamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e votanti. Non sono considerati votanti gli astenuti.

10) L'assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità secondo le modalità dei punti 5), 6) e 7), per le modifiche del presente statuto e per lo scioglimento della Pro Loco;

11) L'assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del C.d.A. ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il versamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. L'assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto e presenti. Non sono considerati votanti gli astenuti.

12) L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del C.d.A.. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del C.d.A. più anziano di età.

13) Le deliberazioni dell'assemblea debbono essere verbalizzate e, sottoscritte dal Presidente o

\

da chi ne fa le veci e dal Segretario. In caso di assenza di quest'ultimo, l'Assemblea nomina un segretario provvisorio.

14) Nel verbale devono essere inserite, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

15) Le risultanze delle assemblee ordinarie e straordinarie, devono essere trasmesse alla Provincia di Cosenza – Settore Turismo;

16) Una copia delle deliberazioni deve essere affissa presso la sede stessa della Pro Loco, in modo ben visibile, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, così come i bilanci preventivi, consuntivi e qualsiasi altra forma dovuta di rendiconto. Il verbale dell'Assemblea, in forma digitale, potrà anche essere trasmesso agli indirizzi dei Soci e postato sul sito web dell'Associazione.

Art. 6 - Presidente

1) Il Presidente viene eletto con voto segreto dall'Assemblea dei soci, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

2) Il Presidente nomina il Vice Presidente che dovrà essere scelto fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria su conforme deliberazione del C.d.A.

4) In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di sei mesi. Trascorsi i sei mesi di assenza o impedimento continuato da parte del Presidente, il Vice Presidente dovrà obbligatoriamente convocare nel termine di sessanta giorni l'Assemblea straordinaria dei soci per l'elezione di un nuovo Presidente.

\

5) Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente possono essere svolte dal componente del C.diA. più anziano di età.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei Soci con votazione segreta, è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri compreso il Presidente, per un totale di componenti comunque in numero dispari. Alle riunioni dell'Organo partecipano di diritto, ma con voto consultivo, il Sindaco del Comune o un suo delegato, un rappresentante della Provincia di Cosenza e il Presidente del Collegio dei Sindaci.

2) I membri del C.diA. saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione espressa dall'Assemblea dei Soci. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

3) I Consiglieri durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

4) Qualora, uno o più Consiglieri, per qualunque motivo dovessero decadere, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti ed a parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

5) I Consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell'avvenuta surroga, disposta dal C.diA. fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.

6) Qualora non siano più disponibili persone aventi titolo alla surroga, si procederà ad elezioni suppletive solo ed esclusivamente per i componenti mancanti. Nel caso in cui vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei componenti, si dovrà procedere obbligatoriamente al rinnovo di tutte le cariche elettive.

7) Il Consiglio Di Amministrazione è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed orienta, in armonia con essa, l'attività dell'Associazione. Esso delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea. In particolare:

- a) predispone il regolamento interno riguardante disposizioni di funzionamento ed organizzazione non contemplate nel presente statuto e lo svolgimento dei servizi

\

dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

b) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'Associazione

nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, con particolare

riferimento ai problemi di interesse locale ed in armonia con quelli delle comunità vicine;

c) formula proposte operative da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei soci;

d) sottopone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo all'approvazione

dell'Assemblea dei Soci;

e) modificare la sede legale o individuare sedi secondarie operative.

8) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso

di assenza o impedimento del Presidente, tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta

richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

9) La convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, è

fatta a mezzo di lettera consegnata a mano o a mezzo posta ordinaria, e-mail, o fax con

acquisizione del rapporto di regolarità, da spediti non meno di 5 giorni prima dell'adunanza,

in modo che tutti gli aventi diritto possano averne contezza in tempo utile. Solo ed

esclusivamente in caso di urgenza motivata si potrà convocare il CdiA, in termini di tempo

ridotti anche per telefono o sms.

10) Nell'avviso di riunione del C.diA. deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda

convocazione, da effettuarsi non meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima.

11) Il C.diA. è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più

uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo.

12) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, non sono considerati

votanti gli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

13) Il Consigliere che non intervenga a 3 adunanze consecutive del C.diA. senza giustificato

\

motivo, sarà dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione dello stesso C.diA. che, contestualmente, provvede alla sua sostituzione, ove possibile.

Art. 8 - Collegio Sindacale

- 1) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
- 2) I cinque membri dovranno essere tutti eletti dall'Assemblea dei Soci con voto segreto. Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due quali supplenti. A parità di voti, sarà eletto il più anziano.
- 3) Il Presidente viene eletto, tra i membri effettivi, da tutti i componenti il Collegio.
- 4) I membri del Collegio Sindacale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 5) Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.
- 6) Il Presidente può partecipare alle riunioni del C.diA. e sulle singole questioni esprimere parere consultivo che il Segretario deve registrare nel verbale della seduta.
- 7) Il Collegio Sindacale può chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi annotazione nell'apposito libro.

Art. 10 – Segretario / Tesoriere

- 1) Il Segretario ed il Tesoriere vengono scelti tra i componenti del C.diA. nel corso della prima seduta utile.
- 2) Essi sono tenuti all'osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 3) Il Segretario redige i verbali delle sedute del C.diA. e delle Assemblee, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci, e il libro inventario.
- 4) Il Tesoriere cura il regolare andamento amministrativo dell'Associazione e ne registra i movimenti contabili sul libro cassa per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del Presidente. Raccoglie, altresì, elementi per la formulazione dei bilanci che

\

saranno a sua cura compilati. Svolge il servizio di tesoreria per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Presidente e al C.diA.

5) E' consentito, con attestazione del Presidente, per cifre pari o inferiori a € 15,00 e per singola spesa l'uso di una modalità di certificazione semplificata.

6) Le due mansioni possono essere conferite alla stessa persona.

Art. 11 - Gestione Finanziaria

1) Il patrimonio della Pro Loco e le entrate necessarie per provvedere, in base ai bilanci preventivi annuali, al conseguimento degli scopi fissati dall'Art. 2 è formato da:

a) le quote annuali dei Soci;

b) i contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia o di altri Enti pubblici o privati;

c) le rendite patrimoniali;

d) le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, i proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;

e) le entrate derivanti dal cinque per mille, le erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;

f) le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

g) i proventi rientranti nella disciplina della Legge 398/91 ed eventuali successive modifiche;

h) le entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

i) i beni testamentari, i lasciti e le donazioni a favore della Pro Loco.

2) I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione devono essere depositati in un conto corrente

\

aperto presso istituti bancari o presso l'amministrazione postale, scelti dal C.diA. Tali conti devono essere intestati all'Associazione.

3) I documenti necessari per i prelevamenti devono essere firmati dal Presidente.

4) Tutti i mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente e dal Tesoriere.

5) L'esercizio finanziario dell'Associazione Pro Loco inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

6) Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione;

a) Il bilancio preventivo, con il programma annuale delle attività programmate, deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il mese di dicembre precedente all'anno di riferimento e dovrà essere inviato al Settore Turismo della Provincia di Cosenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'approvazione.

b) Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, deve essere depositato presso la segreteria della Pro Loco, a disposizione dei Soci aventi diritto al voto, non meno di 10 giorni prima della data fissata per la riunione della Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione. Lo stesso, unitamente alla relazione del C.diA. ed a quella del Collegio Sindacale, deve essere trasmesso ogni anno, entro il 1 marzo, al Settore Turismo della Provincia di Cosenza.

7) Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

8) E' fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale.

Art. 14 - Vigilanza e Controlli

1) L'Associazione deve agevolare l'azione ispettiva e di vigilanza sull'attività della Pro Loco, da parte del Settore Turismo della Provincia di Cosenza.

\

Art. 15 - Modifiche statutarie

1) Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea dei Soci con apposita delibera del C.d.A., per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno due quinti dei Soci aventi diritto di voto.

2) L'Assemblea dei Soci, per le modifiche statutarie è di tipo Straordinaria.

Art. 16 - Scioglimento e liquidazione

1) Lo scioglimento della Pro Loco deve essere proposto all'Assemblea dei Soci dal C.d.A. con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, oppure dai due terzi dei Soci regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto.

2) L'Assemblea dei Soci per lo scioglimento della Pro Loco è di tipo Straordinaria ed è validamente costituita con la presenza dei quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto.

3) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un Commissario Liquidatore il quale provvede, entro 6 (sei) mesi, ai seguenti compiti:

a) realizzare le attività e liquidare le passività;

b) compilare lo stato patrimoniale finale da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Straordinaria dei Soci;

4) Il verbale dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato, entro il termine di giorni 10 (dieci), a cura del Segretario verbalizzante, al Settore Turismo della Provincia di Cosenza.

5) L'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, sarà a favore del Comune di competenza, che lo destinerà per le finalità di cui alla Legge n. 383/2000.

Art. 17 - Disposizioni finali

1) La Pro Loco, dovrà trasmettere di volta in volta, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni

\

dall'adozione, al Settore Turismo della Provincia di Cosenza, i verbali dell'Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli organi statutari e le deliberazioni del C.diA. che riguardano l'eventuale surroga di Consiglieri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni, comprese quelle statutarie, che si dovessero verificare.

2) Il presente Statuto è conforme alle Leggi nazionali: 266/91, 398/91, 383/2000; al D.Lgs. 460/97, alle Leggi Regionali 16/1985 e 08/2008 ed al Regolamento della Provincia di Cosenza del 2010;

3) Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa richiamo al Regolamento Provinciale e alle norme vigenti in materia turistica previste nel Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali relative alle Pro Loco, nonché alle norme ed ai regolamenti dell'UNPLI nazionale e regionale.

4) Il presente Statuto, viene approvato dall'Assemblea dei Soci tenutasi a presso l'abitazione del socio Bloise Domenico in c.da Bivio Avena – Papisidero, mercoledì 11 gennaio '12 – alle ore 18,00, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

5) Per la registrazione dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, esente da bollo ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. n. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dalla tassa di registro ai sensi dell'art 8 della Legge n. 266/1991 e successive modifiche ed integrazioni, viene delegato il Presidente.

Il Presidente

Giuseppe Conte



Reg.il 20\01\2012 presso l'ufficio di registro di Belvedere m.mo al nr.132 ser.3 – sede staccata di Paola.